



COMUNE DI ASCOLI PICENO

**AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT “EZIO GALOSI” DI
MONTEROCCO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI
MONTICELLI.**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “EZIO GALOSI” DI MONTEROCCO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MONTICELLI.

I n d i c e

- ART. 1 - Finalità dell’affidamento a terzi della gestione
- ART. 2 - Oggetto dell’affidamento e consistenza degli impianti sportivi
- ART. 3 - Requisiti di partecipazione ed affidamento
- ART. 4 - Interventi di adeguamento, miglioria, manutenzione ordinaria e straordinaria. Verbale di consegna, registro interventi.
- ART. 5 - Durata dell’affidamento
- ART. 6 - Finalità della gestione
- ART. 7 - Tariffe, esercizio della pubblicità, eventi occasionali
- ART. 8 - Uso degli impianti sportivi
- ART. 9 - Interventi di miglioria
- ART. 10 - Assegnazione degli impianti sportivi
- ART. 11 - Personale impegnato nella gestione degli impianti sportivi
- ART. 12 - Tutela della salute e della sicurezza
- ART. 13 - Responsabile del servizio e direttore dell’esecuzione del contratto
- ART. 14 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti
- ART. 15 - Osservanza adempimenti legge Regione Marche
- ART. 16 - Accesso agli impianti sportivi
- ART. 17 - Obblighi del concessionario
- ART. 18 - Rapporti economici
- ART. 19 - Utilizzo degli impianti sportivi da parte dell’Amministrazione Comunale
- ART. 20 - Facoltà di intervento del Comune
- ART. 21 - Riserva di utilizzo degli impianti sportivi
- ART. 22 - Responsabilità del concessionario
- ART. 23 - Garanzie assicurative
- ART. 24 - Presa d’atto delle circostanze e della natura del servizio di gestione
- ART. 25 - Controllo e verifiche della gestione
- ART. 26 - Sanzioni
- ART. 27 - Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro
- ART. 28 - Risoluzione del contratto per inadempimento
- ART. 29 - Competenza sulle controversie
- ART. 30 - Trattamento dati personali
- ART. 31 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza
- ART. 32 - Rinvio ad altre norme

Allegati:

Allegato A: tariffe

All. B: Piano Economico Finanziario di Massima

All. C: planimetria Palazzetto di Monterocco

All. D: planimetria Palazzetto di Monticelli

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO A TERZI DELLA GESTIONE

Il Comune di Ascoli Piceno (in seguito Comune), al fine di accrescere e promuovere l’attività sportiva nel proprio territorio, ritiene che l’affidamento a terzi (in seguito Concessionario) della gestione Degli impianti sportivi comunali, di cui al successivo art.2, possa produrre un miglioramento qualitativo e quantitativo dell’offerta.

Il Concessionario sarà obbligato al mantenimento delle finalità sportive e sociali per le quali gli impianti sportivi sono stati concepiti e realizzati, consentendone un corretto uso e curandone, con perizia, gli aspetti della loro gestione, valorizzazione e conservazione, nel rispetto del presente Capitolato Speciale e del Regolamento sull’uso degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione consiliare n. 96 del 14 dicembre 2000.

La gestione delle strutture sportive sarà affidata alle capacità organizzative ed imprenditoriali del Concessionario che dovrà svilupparle perseguendo l’equilibrio economico finanziario delle attività.

Il Concessionario dovrà garantire l’accesso e la fruizione delle strutture a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura sportiva sia dal punto di vista agonistico sia da quello ricreativo e di benessere psico-fisico.

In base al Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 (nel proseguo D.Lgs. 50/16 o Codice) il Concessionario, con il contratto, assumerà il «*rischio operativo*» come definito all’art. 3, co. 1, lett. zz) del Codice.

Per quanto sopra il Comune disporrà le condizioni minime per lo svolgimento dei servizi principali.

ART. 2 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONSISTENZA DELL’IMPIANTO SPORTIVO.

L’affidamento riguarda la gestione del Palazzetto dello Sport “Ezio Galosi” di Monterocco situato in Via A. Mancini, 6 ad Ascoli Piceno e del Palazzetto dello sport di Monticelli situato in Via degli Iris sempre ad Ascoli Piceno.

Allo stato attuale essi si compongono di:

Palazzetto dello Sport “Ezio Galosi” di Monterocco:

- piano palestra per attività sportiva;
- palazzina con spogliatoi atleti, arbitri e personale di servizio, segreteria, infermeria;
- palestrina di supporto alla struttura sita al secondo piano con ripostiglio;
- tribuna omologata per la capienza di n. 500 spettatori;
- n. 3 bagni per gli spettatori, di cui uno per disabili;
- n.3 locali magazzini;
- Piano copertura con pannelli fotovoltaici concessa in gestione ad altro operatore economico. Tale superficie non rientrerà nel contratto di concessione per la gestione del Palazzetto dello sport;
- Spazio esterno all’interno della recinzione della struttura, come da piantina (allegato B);

Palazzetto dello Sport di Monticelli:

- piano palestra per attività sportiva;
- palazzina con spogliatoi atleti, arbitri e personale di servizio, segreteria, infermeria;
- palestrina di supporto alla struttura sita al secondo piano con ripostiglio;
- tribuna omologata per la capienza di n. 300 spettatori;

- n. 3 bagni per gli spettatori, di cui uno per disabili;
- n. 4 locali magazzini;
- Piano copertura con pannelli fotovoltaici concessa in gestione ad altro operatore economico. Tale superficie non rientrerà nel contratto di concessione per la gestione del Palazzetto dello sport;
- Spazio esterno all'interno della recinzione della struttura, come da piantina (allegato C)

La capienza spettatori dei due Palazzetti potrà essere aumentata in occasione di manifestazioni che prevedano l'utilizzo del piano palestra e in base alle uscite di sicurezza; in tal caso sarà cura del concessionario provvedere ad avviare l'iter per ottenere le relative autorizzazioni da parte degli organi preposti, (tali autorizzazioni e le spese eventualmente conseguenziali alle stesse saranno a carico del concessionario) e a garantire la tutela della pavimentazione del piano palestra con apposita copertura a norma di legge.

Art.3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED AFFIDAMENTO

Ai sensi dell'art.15 del Regolamento Regionale n.4 del 04/08/2013, la gestione sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

La gestione dell'impianto sportivo sarà affidata, in via preferenziale, ai seguenti soggetti:

- a) società e associazioni sportive dilettantistiche,
- b) federazioni sportive nazionali,
- c) enti di promozione sportiva e discipline sportive associate.
- d) Discipline sportive associate dilettantistiche aventi i requisiti indicati dall'art. 90 L. 289/2002.

E' altresì consentita la partecipazione a soggetti diversi da quelli sopra citati purché in possesso dei requisiti di idoneità professionale che saranno indicati nel disciplinare di gara. A parità di punteggio, sarà accordata preferenza alle società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, così come individuate dall'art.90, 17 comma, L.289/2002.

I partecipanti all'esperimento di gara, a qualunque titolo costituiti, i componenti dei rispettivi organi nonché i relativi soci, dovranno essere in possesso di tutti i requisiti abilitanti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 – INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, MIGLIORIA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA. DURATA, VERBALE DI CONSEGNA, REGISTRO INTERVENTI

Ai fini del presente articolo, si intendono per:

- **"interventi di manutenzione ordinaria"**, gli interventi che riguardano lavori di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture di opere o quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e di tutte le parti dell'impianto sportivo;
- **"interventi di manutenzione straordinaria"**, gli interventi che riguardano lavori o modifiche necessarie per riparare parti, strutture od impianti sempre che non alterino l'immagine dell'impianto sportivo e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
- **"interventi di ristrutturazione edilizia ed impiantistica"**, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi ed impiantistici mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
- **"interventi di nuova costruzione"**, quelli di trasformazione edilizia od impiantistica non rientranti nelle categorie sopra definite ovvero l'ampliamento di quelli esistenti.

Il Concessionario, per l'intero periodo di durata della gestione, sarà obbligato ad effettuare la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e di tutti i beni immobili e di quelli mobili in dotazione agli stessi; tali beni saranno identificati nel verbale di consistenza e di consegna di cui al successivo art. 10

In particolare, per i beni mobili, sarà possibile la loro sostituzione, con oneri a carico del Concessionario, nell'eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle norme d'uso.

Il Concessionario sarà comunque obbligato ad effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato degli impianti sportivi, verifica che dovrà comprendere gli elementi strutturali, quelli murari, le finiture e gli infissi, gli impianti, le attrezzature, le aree ed i servizi esterni e ogni altro bene che sarà indicato.

Qualora il Concessionario nel corso della gestione, ritenesse opportuno o necessario eseguire interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica finalizzati all'aumento e al miglioramento dell'offerta di servizi, dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dal Comune.

Qualunque sia la consistenza degli interventi proposti, gli stessi non potranno comportare un prolungamento della durata della concessione.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal Concessionario per gli interventi di manutenzione ordinaria non saranno garantiti da fideiussione da parte del Comune.

Il Concessionario sarà obbligato alla tenuta di appositi registri su cui annotare tutti gli interventi o lavori eseguiti durante la gestione.

ART. 5 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO

La gestione della struttura è affidata per un periodo di **5 (cinque) anni** a partire dalla data di consegna della stessa che avverrà con apposito verbale.

Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, mentre sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.

L'eventuale elusione, anche di fatto, del divieto di cui al precedente capoverso costituisce causa di immediata risoluzione della concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 28.

ART. 6 – FINALITÀ DELLA GESTIONE

Le attività, da eseguirsi nell'ambito della gestione, sono definite, in via generale, come di seguito specificato:

- 1) attività finalizzate alla valorizzazione funzionale e sociale degli impianti sportivi e delle sue peculiarità quali:
 - organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative di programmazione comunale finalizzato alla promozione turistica;
 - organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste finalizzate alla valorizzazione degli impianti sportivi e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, con aumento dell'uso pubblico degli impianti secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi;
- 2) attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo- strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale degli impianti sportivi, al loro miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità delle strutture, quali:
 - gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti gli impianti sportivi, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia in relazione alle principali finalizzazioni d'uso degli stessi;
 - sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di associazioni, enti e gruppi;
 - gestione dei servizi di assistenza all'utenza ed al pubblico in relazione alla fruibilità degli impianti sportivi e delle attività realizzate negli stessi;
 - gestione dell'attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti agli impianti sportivi, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi agli stessi;

- - gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività degli impianti sportivi;
- 3) eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica degli impianti sportivi volta all'incremento della fruibilità da parte dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte;
- 4) eventuali utilizzi diversificati delle strutture che siano compatibili e non interferenti con la essenziale destinazione sportiva degli impianti.

ART. 7 – TARIFFE, ESERCIZIO DELLA PUBBLICITÀ, EVENTI OCCASIONALI

Il Concessionario potrà applicare le tariffe massime riportate in appendice al presente capitolato speciale, tariffe che potranno essere modificate dal Comune, con atto formale, nel corso della durata del contratto.

Il Concessionario potrà personalizzare il proprio tariffario entro i suddetti limiti massimi predeterminati dal Comune.

Per l'utilizzo degli spazi per manifestazioni od eventi occasionali, inerenti non strettamente all'uso per il quale gli impianti sono stati concessi, il Concessionario potrà determinare tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione.

Se le suddette manifestazioni o eventi occasionali comportassero la presenza di pubblico il concessionario dovrà acquisire l'eventuale parere della competente Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo e adempiere agli obblighi conseguenti. Ogni spesa connessa a tali adempimenti formali o di adeguamento che fossero richiesti per rendere gli impianti sportivi compatibili, saranno a carico del Concessionario che ne assume ogni responsabilità.

Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

Dovranno avere accesso gratuito agli impianti sportivi, in orario antimeridiano, i diversamente abili appartenenti a società iscritte al CIP (Comitato Italiano Paralimpico) o su specifiche progettualità di Enti o Associazioni specializzate nel recupero o nella mobilitazione, gli studenti e le scuole di ogni ordine e grado, in orario antimeridiano, salvo diverso accordo tra il Comune e l'istituzione scolastica di competenza di altro Ente nel qual caso l'uso sarà disciplinato con apposita convenzione che regolerà l'utilizzo e le modalità di rimborso delle spese di gestione.

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno introitate dal Concessionario.

L'esercizio della pubblicità, a mezzo di supporti fissi o mobili purché compatibili con gli elementi strutturali, tecnologici, impiantistici e d'arredo e con i sistemi di sicurezza generale presenti negli impianti sportivi, sarà consentito esclusivamente nel perimetro di pertinenza degli impianti sportivi medesimi.

Il messaggio fonico pubblicitario sarà consentito solo all'interno dei locali degli impianti sportivi e non dovrà costituire disturbo alle attività adiacenti.

ART. 8 – USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Al Concessionario sarà riconosciuto il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti gli impianti sportivi, beni che saranno identificati e quantificati nel verbale di cui al successivo art. 10

L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di cui all'art.4, nonché, specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione.

L'impianto è affidato per le finalità ludico-sportive, sociali, di propaganda e diffusione delle attività sportive per le quali è stato realizzato.

Il Concessionario dovrà utilizzare o far utilizzare gli impianti sportivi in modo corretto e nel rispetto del presente capitolato speciale, oltre ad osservare tutte le norme e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura delle strutture.

ART. 9 INTERVENTI DI MIGLIORIA

Il Concessionario, nell'arco di durata della gestione, potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare o ampliare la fruibilità degli impianti concessi.

Il Comune, dichiarato l'interesse pubblico della proposta, richiederà al Concessionario la documentazione integrativa al fine di valutare la sostenibilità dell'intervento e definire le eventuali nuove obbligazioni da aggiungere al contratto.

Il Comune autorizzerà l'esecuzione dell'intervento di miglioria con atto formale.

La miglioria diventerà di proprietà del Comune, senza diritto ad alcun rimborso spese da parte del Concessionario, al termine della gestione.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla gestione per quanto riguarda le finalità sportive e l'uso degli impianti sportivi concessi, al solo fine di mantenere la sostenibilità economico-finanziaria della gestione medesima, il Concessionario potrà proporre modifiche entro i limiti di legge.

Potrà, altresì, proporre modifiche all'utilizzo degli impianti sportivi relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché compatibili con la destinazione del bene concesso.

Durante la gestione il Concessionario potrà proporre al Comune l'esecuzione di interventi destinati a migliorare od ampliare la fruibilità delle strutture sportive oltre alla creazione di spazi di socializzazione per la cittadinanza, ampliamenti o modifiche della struttura od ulteriori servizi o strutture compatibili.

Tali variazioni non potranno apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione.

In ogni caso la loro realizzazione non darà diritto alla proroga della durata della concessione.

La proposta, da inoltrare al Comune, dovrà essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnico/economici e dal piano economico-finanziario, da una breve relazione, a firma del legale rappresentante, che illustri gli scopi dell'intervento. Valutata la valenza della miglioria proposta, la sostenibilità tecnica ed economica dell'intervento e definite, con atto aggiuntivo, le rispettive obbligazioni, il Comune rilascerà il nulla osta preventivo all'intervento.

Il Concessionario potrà altresì proporre modifiche all'utilizzo delle strutture sportive relativamente allo svolgimento di attività accessorie, manifestazioni ed eventi occasionali od altro purché limitati nel tempo o compatibili con la destinazione del bene concesso.

Le opere o lavori di miglioria, a fine gestione, diverranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun rimborso spese.

Ferma restando l'impossibilità di apportare modifiche sostanziali alla concessione, al solo fine di assicurare l'equilibrio economico finanziario della gestione, il Concessionario potrà proporre variazioni complementari.

La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito ed le ipotesi di cui al comma 7 dell'art.175 del D.lgs. 50/16.

Sono fatti salvi gli altri casi previsti all'art.175 del D.lgs. 50/16.

ART. 10 –ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Comune consegnerà al Concessionario gli impianti sportivi ed i beni a loro afferenti con specifico verbale nel quale saranno annotati lo stato delle strutture e degli impianti tecnologici nonché la consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario, farà fede in relazione allo stato iniziale degli impianti sportivi e dei beni ad esso afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale e agli interventi eseguiti.

ART. 11 – PERSONALE IMPEGNATO NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il Concessionario provvederà alla gestione degli impianti sportivi con proprie risorse umane qualificate, siano esse funzionalmente dipendenti o provenienti da forme contrattuali previste dalla normativa vigente.

I rapporti di qualsiasi natura del personale addetto alle attività gestite dal Concessionario faranno capo esclusivamente allo stesso e pertanto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né a tempo indeterminato, potrà essere instaurato tra il Comune ed il personale impiegato dal Concessionario.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro e/o prestazioni d'opera che saranno poste in essere per qualsiasi motivo tra il Concessionario ed i terzi.

In relazione alle attività gestionali degli impianti sportivi, il Concessionario individuerà un responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verbale di consegna degli impianti.

ART. 12 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Il Comune considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario.

Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro saranno a carico del Concessionario che dovrà impegnarsi ad eseguire i servizi connessi con la gestione sempre in condizione di massima sicurezza.

In particolare, il Concessionario, dovrà porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti e di tutti i soggetti interessati, comportamenti ed azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché imporre al proprio personale ed a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza.

Il Concessionario, pertanto, terrà conto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, introdotte dal D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.

Inoltre, nel rispetto del principio di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi dovuti alle interferenze e non, sarà cura del Concessionario, analizzare la presenza di rischi e procedere di conseguenza alla redazione dei documenti di valutazione e/o piani stabiliti dalla normativa vigente.

La norma di riferimento per la sicurezza di complessi e impianti nei quali si svolgono manifestazioni e/o attività sportive è il Decreto del Ministero degli Interni 18/03/1996, modificato ed integrato dal DM 06/06/2005 "Testo coordinato delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" oltre al Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm.ii., D.M. 24/04/2013 relativamente anche alla dotazione ed uso di defibrillatori oltre che al DM 388/2003.

Le strutture sportive devono essere considerate come strutture polifunzionali, dal punto di vista dell'operatività e della conseguenza giuridica. Gli impianti, sono un luogo destinato all'attività sportiva, ricreativa, terapeutica/riabilitativa, ma sono anche, qualora destinati occasionalmente ad eventi/manifestazioni/attività di intrattenimento, un luogo di pubblico spettacolo e come tale soggetti a specifiche autorizzazioni da ottenersi a cura e spese del concessionario.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Concessionario s'impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del servizio" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

- a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente Capitolato;
- b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite.

Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

- c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

Il Comune nominerà, a norma del D.lgs. 50/16, un “Direttore dell’esecuzione del contratto” che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione.

ART. 14 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nel presente Capitolato.

Il Concessionario si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

Il Concessionario, prima dell’inizio del servizio, si impegna a trasmettere al Comune, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.

Il Concessionario dovrà eseguire i servizi e le prestazioni contrattualmente affidati nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo:

- all’individuazione dell’esecutore delle opere, nel caso in cui il Concessionario non possenga la necessaria qualificazione per realizzare in proprio i lavori, ciò nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione ad eseguire lavori pubblici previsti dal D.Lgs.n.50/16 ;
- alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l’antinfortunistica, la salute dei lavoratori, prevenzione incendi.
- abbattimento barriere architettoniche
- denunce, verifiche, autorizzazioni od adempimenti inerenti la gestione della struttura sportiva

Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Il Concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

E’ fatta salva la disciplina del subappalto così come riportata nell’art.174 del D. Lgs n.50/16.

Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente servizio sono a carico del Concessionario.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

Di tutti gli operatori, a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il Concessionario.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici degli operatori dipendenti e/o del personale con incarico professionale può essere richiesta al Concessionario in qualsiasi forma ed in qualsiasi momento dal Comune; copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi dalle quali si possa dimostrare l'ottemperanza dello stesso alle obbligazioni previste dalla vigente legislazione può essere richieste dal Comune.

ART. 15 – OSSERVANZA ADEMPIMENTI LEGGE REGIONE MARCHE 02/04/2012 N.5 E RELATIVO REGOLAMENTO REGIONALE 07/08/2013

Il Concessionario sarà tenuto al rispetto delle prescrizioni della legge regionale n.5 del 2 aprile 2012 e ss. mm.ii. e del relativo Regolamento emanato in data 7 agosto 2013.

ART. 16 – ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI

Fatti salvi gli obblighi prescritti nel presente capitolato speciale, l'accesso agli impianti sportivi sarà regolamentato con le modalità previste dal progetto di utilizzo presentato dal Concessionario in sede di gara.

In particolare il Concessionario dovrà prevedere l'accessibilità anche ai soggetti con disabilità, siano essi fruitori degli impianti sportivi ovvero semplici spettatori.

ART. 17 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

La strutture dovranno rimanere accessibili e funzionanti per almeno 11 mesi l'anno, con orario minimo di apertura e chiusura come di seguito specificato:

Palazzetto di Monterocco:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle ore 21:30 per lo svolgimento degli allenamenti delle associazioni sportive in base all'orario formulato dall'Assessorato allo sport in osservanza del vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali;
- il Sabato dalle ore 14,00 per allenamenti e gare delle associazioni sportive in base all'orario formulato dall'Assessorato allo sport in osservanza del vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali e ai calendari delle rispettive federazioni sportive;
- la domenica per l'intera giornata per lo svolgimento delle gare delle associazioni sportive in base ai calendari delle rispettive federazioni sportive;

Palazzetto di Monticelli:

- dal lunedì al sabato dalle ore 07,45 alle ore 13,00 per lo svolgimento delle lezioni di educazione fisica da parte dell'ISC "Don Giussani-Monticelli";
- -dalle ore 14,00 alle ore 21,30 dal lunedì al venerdì per lo svolgimento degli allenamenti delle associazioni sportive in base all'orario formulato dall'Assessorato allo sport in osservanza del vigente regolamento d'uso degli impianti sportivi comunali;
- -il Sabato dalle ore 14,00 per lo svolgimento delle gare delle associazioni sportive in base all'orario formulato dall'Assessorato allo sport in base ai calendari delle rispettive federazioni sportive;
- -la domenica per l'intera giornata per lo svolgimento delle gare delle associazioni sportive in base ai calendari delle rispettive federazioni sportive.

Al di fuori degli orari sopra specificati, gli impianti sportivi saranno a disposizione del Concessionario per le attività che intenda organizzare.

Il Concessionario dovrà garantire il corretto svolgimento della gestione ed assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nel presente capitolato speciale.

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del contratto, dovrà depositare copia del proprio Statuto e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica.

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione degli impianti sportivi dovranno intendersi a completo carico del Concessionario.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente Capitolato non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Il Concessionario assumerà incondizionatamente nei confronti del Comune le obbligazioni espressamente previste dal vigente "Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali", le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere. .

Il Concessionario sarà obbligato, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

- ad eseguire quanto indicato nel piano pluriennale delle manutenzioni;
- a presentare ogni anno una relazione consuntiva del piano manutentivo e del nuovo piano delle manutenzioni e copia del registro degli interventi;
- ad accettare che eventuali modifiche al piano delle manutenzioni dovranno essere preventivamente approvate dal Comune;
- al rispetto del progetto di utilizzo presentato in sede di gara;
- al rispetto di quanto indicato nel piano delle attività delle pulizie ordinarie, giornaliere, settimanali, ovvero periodiche, degli impianti, degli spogliatoi, della zona docce, dei servizi igienici, del piano palestra, della zona riservata al pubblico e delle aree esterne di competenza
- a presentare entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo;
- ad eseguire quanto proposto in sede di gara in particolare con riferimento agli interventi finalizzati all'adeguamento degli impianti sportivi.

Saranno inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze nonché eventuali tributi, tasse e/o tariffe applicate dal Comune.

Gli impianti sportivi verranno affidati in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ART. 18 – RAPPORTI ECONOMICI.

Al Concessionario verrà erogato un contributo annuo pari a quello offerto in sede di gara. Detto contributo verrà corrisposto annualmente dietro presentazione del bilancio consuntivo relativo al periodo di riferimento. Il Comune riconoscerà al Concessionario il diritto di gestire funzionalmente e/o economicamente gli impianti sportivi. In particolare il Concessionario potrà introitare:

- i proventi derivanti dalle tariffe d'uso;
- i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni od eventi organizzati all'interno degli impianti sportivi;
- le risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità.
- i proventi derivanti dall'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande secondo la normativa vigente in materia.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli interventi e delle attività degli impianti sportivi faranno capo esclusivamente al Concessionario.

A nessun titolo il Comune potrà essere ritenuto responsabile diretto o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 19 – UTILIZZO DELL'IMPIANTO SPORTIVO DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune, per manifestazioni di interesse pubblico, si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi per un numero annuo complessivo di giornate non superiore a 20.

Le manifestazioni potranno essere svolte indifferentemente in uno dei due impianti sportivi fermo restando il limite massimo sopra indicato e salvo quanto offerto in sede di gara.

In tal caso, il Comune, che potrà disporre di tutto o di parte degli impianti sportivi, dovrà farne preventiva richiesta al Concessionario almeno 15 giorni prima della data di utilizzo in modo che lo stesso possa provvedere ad adeguare il programma di gestione modificando l'assegnazione degli spazi e degli orari concessi.

Durante tale utilizzo da parte del Comune, gli oneri, comprese le spese per guardiania, utenze e pulizia, saranno a carico del Concessionario.

ART. 20 – FACOLTÀ DI INTERVENTO DEL COMUNE

È facoltà del Comune apportare agli impianti sportivi modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di sicurezza e di pubblico interesse.

Qualora per motivi imprevedibili e/o per cause di forza maggiore gli impianti sportivi dovessero essere dichiarati parzialmente o totalmente inagibili e inutilizzabili, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune salvo il diritto al recupero della spesa di un eventuale investimento non ancora ammortizzata.

ART. 21 – RISERVA DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Nell'ambito di gestione degli impianti sportivi, il Concessionario dovrà riservare spazi e fasce orarie a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani secondo le modalità definite nell'offerta.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario sarà responsabile della sicurezza degli operatori impegnati nelle attività di gestione degli impianti sportivi e dei fruitori degli stessi nonché delle attrezzature, fisse o mobili, e dei materiali che i medesimi utilizzano, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Concessionario sarà responsabile della regolamentazione e del controllo degli accessi agli impianti sportivi nonché della custodia e della sorveglianza dei beni mobili e immobili appartenenti ai medesimi.

Il Comune sarà del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente Capitolato, uso ed attività che riguarderanno esclusivamente il Concessionario, che le esplicherà a suo rischio, spesa e con piena malleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 23 – GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario assumerà ogni responsabilità per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali o danni a cose in relazione allo svolgimento del presente appalto.

Il Concessionario pertanto manleverà il Comune qualora chiamato in causa per eventuale lesione dei diritti di terzi in ordine all'esecuzione della gestione in generale.

Il Concessionario dovrà essere in possesso di polizze assicurative dalla quali risultino, in maniera chiara e inequivocabile, l'oggetto assicurato, la durata del periodo di assicurazione, pari o superiore a quello contrattuale, la quietanza dell'avvenuto pagamento dei premi, i rischi coperti, per:

- responsabilità civile verso terzi e operai (RCT/O), incluso il Comune quale assicurato aggiuntivo, a copertura dei danni cagionati a terzi in relazione a quanto previsto dal presente appalto, con copertura

(massimale unico) che non potrà essere inferiore a € 5.000.000,00 per ogni sinistro, senza limiti in aggregato annuo.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza riservandosi di ritenerle idonee tramite eventuale verifica. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'affidamento.

ART. 24 - PRESA D'ATTO DELLE CIRCOSTANZE E DELLA NATURA DELLA GESTIONE

Il Concessionario dovrà dichiarare che l'offerta presentata è remunerativa di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per svolgere la gestione.

Tale assunzione di responsabilità sarà conseguente all'aver preso atto dello stato dei luoghi, della natura del servizio, delle problematiche e delle circostanze specifiche connesse all'espletamento dello stesso nella sua complessa articolazione.

Con l'offerta formulata il Concessionario assumerà, inoltre interamente su di sé, esentandone il Comune, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali e civili connesse all'espletamento del servizio conferito.

Il Concessionario, durante l'espletamento della gestione, non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

Il Concessionario non potrà neanche eccepire eventuali errori, imprecisioni o incompletezze riguardo il progetto redatto dal Comune.

Per tutte le ragioni espresse, il Concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le indagini, del tipo e con le modalità che riterrà più opportune, allo scopo di formulare l'offerta tecnica-economica con piena ed esclusiva responsabilità.

ART. 25 – CONTROLLO E VERIFICHE DELLA GESTIONE

Il Comune svolgerà controlli e verifiche tramite report che il concessionario dovrà presentare almeno annualmente, nonché in qualunque momento a richiesta dell'Ente circa la gestione, evidenziando le eventuali criticità e le eventuali soluzioni apportate.

ART. 26 - SANZIONI

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato speciale saranno applicate le seguenti sanzioni:

Per ogni accertata constatazione da parte del Comune per la

- mancata custodia e sorveglianza dell'impianto sportivo: € 100,00 ogni qualvolta si verifichi l'evento;

- mancata osservanza di quanto indicato nel piano delle attività delle pulizie: € 100,00 ogni qualvolta si verifichi l'evento;

- chiusura ingiustificata dell'impianto sportivo: € 500,00 al giorno per ogni giorno di chiusura.

In tutti i casi in cui è prevista una penalità, il Comune, dopo aver assegnato al Concessionario un termine per provvedere, non inferiore a 15 giorni, avrà diritto ad incamerare le relative somme direttamente dalla cauzione definitiva.

Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione entro 30 giorni, pena la revoca della concessione.

L'applicazione della penale non impedisce la richiesta di risarcimento dell'ulteriore danno e l'applicazione delle norme sulla risoluzione contrattuale in caso di reiterazione delle medesime violazioni ovvero qualora il servizio divenisse insoddisfacente.

Art.27 - CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

Le fattispecie sono disciplinate dall'art.176 del D.Lgs.n.50/16 a cui si rimanda per le rispettive obbligazioni.
Il Concessionario dichiara e riconosce che, in ogni caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune delle strutture sportive in buono stato di manutenzione e di efficienza.

ART. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato speciale hanno carattere di necessità.

In particolare, dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto lo stato dei luoghi.

Il Concessionario, pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante la gestione.

Fatte salve le sanzioni previste nel precedente art. 26 in merito al mancato rispetto degli obblighi derivanti o esplicitamente indicati nel presente capitolato speciale, in caso di inadempienze rispetto alle clausole contrattuali, o a fronte di situazioni critiche che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, il contratto sarà risolto secondo le modalità di legge con addebito dei relativi danni, sia diretti sia indiretti, al Concessionario medesimo. Alla risoluzione seguirà la decadenza dalla concessione.

Il Comune potrà procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati imputando al Concessionario ogni onere economico sostenuto onde evitare l'interruzione dell'attività.

Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), anche le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D. Lgs. n.163/06 e ss. mm. ii.,
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e dalle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali,
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni,
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all'art.4, oltre il termine.

Al fine di recuperare sanzioni, spese e danni, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e dei servizi forniti e da fornire valutandone l'entità e il danno subito anche in riferimento ai beni conferiti di cui si farà riferimento nel verbale previsto all'art.10.

ART. 29 - COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del contratto e del presente capitolato saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Ascoli Piceno.

ART. 30 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti partecipanti alla gara sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 31 - PROPRIETÀ DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI E RISERVATEZZA

Il Concessionario dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui verrà in possesso riguardanti il presente affidamento.

Il Concessionario dovrà, altresì, mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del contratto, qualsiasi informazione e documento.

Il Concessionario potrà citare, nelle proprie referenze, il lavoro svolto per il Comune purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti della concessione.

ART. 32- RINVIO AD ALTRE NORME

Al contratto sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi in materia e alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati:

Allegato A: tariffe

All. B: Piano Economico Finanziario di Massima

All. C: planimetria Palazzetto di Monterocco

All. D: planimetria Palazzetto di Monticelli

f.to Il Dirigente
Dott.ssa Alessandra Cantalamessa